

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9**LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016**

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18 L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Titolo I
OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme volte al recepimento:

- a) delle direttive comunitarie in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) e di altre previsioni europee in materia ambientale;
- b) della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- c) della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- d) della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

2. Essa detta inoltre, in coerenza con i principi dell'ordinamento europeo, ulteriori disposizioni di semplificazione e modifica in materia ambientale e in materia di artigianato e sviluppo della cooperazione mutualistica.

3. Le disposizioni di riforma di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, all'attuazione:

- a) della direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, e del decreto legislativo n. 105 del 2015;
- b) dell' articolo 199 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) di attuazione della direttiva 2008/98/CE;
- c) del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE).

Titolo II
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI E ULTERIORI
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E DI ENERGIA

Capo I

Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2003 in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Art. 2
Sostituzione dell' articolo 1 della legge regionale n. 26 del 2003

1. L' articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) è sostituito dal seguente:

Art. 3
Modifiche all' articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2003

1. Al comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) sono sopresse le parole "alle Province".
- b) alla lettera b) le parole "di cui all' articolo 18, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 334 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all' articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 105 del 2015".

Art. 4
Sostituzione dell' articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003

1. L' articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 5**Sostituzione dell' articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003*

1. L' articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 6**Sostituzione dell' articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003*

1. L' articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 7**Sostituzione dell' articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003*

1. L' articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 8**Sostituzione dell' articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2003*

1. L' articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 9**Sostituzione dell' articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2003*

1. L' articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 10**Sostituzione dell' articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003*

1. L' articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 11**Sostituzione dell' articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2003*

1. L' articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 12**Modifiche all' articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003*

1. Il comma 1 dell' articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
2. Il comma 5 dell' articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 13**Sostituzione dell' articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2003*

1. L' articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 14**Sostituzione dell' articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2003*

1. L' articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 15**Sostituzione dell' articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2003*

1. L' articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 16**Sostituzione dell' articolo 16 della legge regionale n. 26 del 2003*

1. L' articolo 16 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 17**Abrogazioni e norme transitorie*

1. Gli articoli 9, 17 e 18 della legge regionale n. 26 del 2003 sono abrogati.
2. Ferma restando la disciplina transitoria posta dal decreto legislativo n. 105 del 2015, fino all'1 giugno 2016 si applica quanto stabilito dalla Giunta regionale in attuazione degli articoli 68 e 69 della legge regionale n. 13 del 2015.

*Art. 18**Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995*

1. Alla lettera l) del comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), le parole "del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)".

Art. 19

Sostituzione dell'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000

1. L'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) è sostituito dal seguente:

Capo II

Norme in materia di demanio forestale e di aree naturali protette

Art. 20

Modifiche all' articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993

1. Al comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF) sono soppresse le parole "e dalle Province".
2. Dopo il comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993 è inserito il seguente:
3. Al comma 4 dell' articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993 sono soppresse le parole "ed alle Province territorialmente interessate".

Art. 21

Modifiche all' articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005

1. Dopo il comma 1 dell' articolo 61 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), è inserito il seguente:

Art. 22

Modifiche all' articolo 20 della legge regionale n. 22 del 2015
(abrogato da art. 28 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

abrogato.

Capo III

Ulteriori disposizioni in materia ambientale

Art. 23

Attuazione della direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Sanzioni regionali per il mancato adempimento delle prescrizioni pianificatorie sui flussi dei rifiuti urbani

1. La Regione esercita il potere di sanzione amministrativa in caso di violazione, da parte dei gestori, delle disposizioni pianificatorie in ordine ai flussi dei rifiuti.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 è prevista una sanzione pecuniaria da euro 50.000,00 a euro 500.000,00, commisurata alla gravità dell'inadempienza, i cui proventi confluiscono in un fondo per il finanziamento di interventi di tutela ambientale. In caso di reiterazione delle violazioni, qualora non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, può essere proposta all'Autorità competente la sospensione o decadenza del servizio.

Art. 24

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1991

1. Alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) agli articoli 10, comma 2, 11, comma 1 e 18, comma 2, le parole "Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive" sono sostituite dalle parole "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
 - b) all'articolo 7, comma 3, sono soppresse le parole: "; organo consultivo è in questo caso la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive";
 - c) agli articoli 11, comma 1, 12, comma 4, 15, comma 2, 16, commi 1 e 2, 17, comma 2, 18, commi 2 e 3, 19, comma 2 e 22, comma 5, la parola "Sindaco" è sostituita dalla parola "Comune".
2. Il comma 3 bis dell' articolo 7 della legge regionale n. 17 del 1991 è sostituito dal seguente:
3. L' articolo 14 della legge regionale n. 17 del 1991 è sostituito dal seguente:
4. Alla legge regionale n. 17 del 1991 sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:
 - a) ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 19 le parole "Giunta regionale" sono sostituite dalla parola "Regione";
 - b) gli articoli 23 e 25 sono abrogati.

Art. 25

Norme di attuazione dell'articolo 23

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 23, dalla data di entrata in vigore della presente legge le Commissioni tecniche infraregionali per le attività estrattive, già costituite dalle Province ai sensi della legge regionale n. 17 del 1991, cessano dalle loro funzioni. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile subentra nelle funzioni delle Commissioni stesse anche per i procedimenti in corso a tale data.

Art. 26

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Modifiche all' articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All' articolo 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea del comma 13 ter, le parole "paesaggistica e sismica," sono soppresse;
- b) all'alinea del comma 13 ter, la lettera b) è soppressa;
- c) al comma 13 quater, la lettera b) è soppressa.

Art. 27

Disposizioni in materia di programma regionale per la tutela dell'ambiente. Modifiche all' articolo 100 della legge regionale n. 3 del 1999

1. I commi 1 e 2 dell' articolo 100 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono abrogati.

2. In attuazione dell' articolo 69, comma 3 bis, della legge regionale n. 13 del 2015, le Province e la Città metropolitana di Bologna continuano a gestire i programmi di intervento per i quali alla data del 31 dicembre 2015 risultavano assegnate le risorse, fino alla conclusione dei relativi interventi.

**Capo IV
Norme in materia di energia**

Art. 28

Modifiche all' articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Il comma 2 dell' articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province e Comuni e loro Unioni) è sostituito dal seguente:

2. Il comma 4 dell' articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:

Art. 29

Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2002

1. Al comma 1 bis dell' articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri), le parole "o dalla Provincia nel caso sia interessato il territorio di più Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "oppure dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Bologna nel caso sia interessato il territorio di più Comuni ovvero nel caso di infrastrutture e impianti energetici, fatto salvo quanto disposto dall' articolo 52-sexies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A))."

Art. 30

*Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2002
(abrogato da art. 7 L.R. 1 agosto 2017, n. 18)*

1. *abrogato*

Art. 31

Modifiche all' articolo 4 bis della legge regionale n. 10 del 1993

1. Al comma 4 dell' articolo 4 bis della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative) le parole "L'ufficio per le espropriazioni della Provincia comunica ai proprietari delle aree oggetto della" sono sostituite dalle seguenti: "L'amministrazione competente per l'autorizzazione comunica ai proprietari delle aree oggetto dell'eventuale".

Art. 32

Sostituzione dell' articolo 25 quater della legge regionale n. 26 del 2004

1. L' articolo 25 quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è sostituito dal seguente:

Art. 33

Sostituzione dell' articolo 25 quinquies della legge regionale n. 26 del 2004

1. L' articolo 25 quinquies della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

Art. 34

Sostituzione dell' articolo 25 sexies della legge regionale n. 26 del 2004

1. L' articolo 25 sexies della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

Art. 35

Modifiche all' articolo 25 septies della legge regionale n. 26 del 2004

1. Al comma 3 dell' articolo 25 septies della legge regionale n. 26 del 2004, le parole "dalla deliberazione di cui all'articolo 25 quater, con la quale" sono sostituite dalle seguenti: "dal regolamento di cui all'articolo 25 quater, con il quale".

2. Dopo il comma 3 dell' articolo 25 septies della legge regionale n. 26 del 2004 è aggiunto il seguente:

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

*Art. 36**Modifiche all'articolo 25 quindicesima della legge regionale n. 26 del 2004*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 quindicesima della legge regionale n. 26 del 2004 è inserito il seguente:

Titolo III**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE****Capo I****Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010 in materia di artigianato***Art. 37**Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato) le parole "come definite nel Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)" sono sostituite dalle seguenti: "come definite dall'allegato 1 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato)".

2. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:

*Art. 38**Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010*

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010 sono soppresse le parole "ed alla sezione territoriale della Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 5,".

2. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010 sono abrogati.

*Art. 39**Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale n. 1 del 2010*

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010 è inserito il seguente:

*Art. 40**Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010*

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:
2. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:
3. I commi 8 e 9 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 sono abrogati.

*Art. 41**Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010*

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- b) le lettere d) ed f) sono abrogate.

2. Al comma 2 dell'articolo 6 le parole "Servizio Artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "Servizio competente in materia di artigianato".

*Art. 42**Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010*

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:

*Art. 43**Disposizioni transitorie e di prima applicazione*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della delega di funzioni di cui all'articolo 3 bis, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2010. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 2010 nel testo previgente alle modifiche di cui alla presente legge, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.

2. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2010 i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei Consigli delle Camere di Commercio.

Capo II**Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2006 in materia di cooperazione mutualistica**

*Art. 44**Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2006*

1. Il comma 3 dell' articolo 4 della legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna) è abrogato.

*Art. 45**Modifiche all' articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006*

1. Il comma 2 dell' articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006 è sostituito dal seguente:
2. Il comma 4 dell' articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006 è abrogato.

Titolo IV**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 2007***Art. 46**Modifiche all' articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2007*

1. Il comma 4 dell' articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo) è sostituito dal seguente:

*Art. 47**Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007*

1. Il comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente:
2. Al comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007 le parole "l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse." sono sostituite dalle seguenti: "l'obbligatorietà di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse. Per le medesime finalità e per prevenire tra i giovani l'esposizione al fumo passivo, la Regione promuove la tutela della salute dei minori attraverso azioni rivolte alle autorità locali territorialmente competenti per sensibilizzare gli adulti a non fumare anche nelle aree aperte frequentate da bambini e giovani, in particolare nei parchi e nelle aree gioco per bambini."

*Art. 48**Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007*

1. Il comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente:

*Art. 49**Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007*

1. Il comma 3 dell' articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente:
2. Al comma 4 dell' articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007 le parole "ai sensi dell'articolo 18, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis,";
3. Dopo il comma 4 dell' articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007 è inserito il seguente:

Titolo V**ULTERIORI DISPOSIZIONI***Art. 50**Modifiche all' articolo 8 bis della legge regionale n. 6 del 2014*

1. Al comma 5 dell' articolo 8 bis della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) le parole: ", considerando prioritariamente gli interventi di cui agli articoli 22, 23 e 24" sono soppresse.

*Art. 51**Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 6 del 2004*

1. All' articolo 6 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole "dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 4 e 5".
 - b) le parole "dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4)" sono sostituite dalle seguenti: "dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

*Art. 52**Modifiche all' articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2016*

1. Al comma 2 dell' articolo 15 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale -

Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) sono soppresse le parole: "dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) nonché".

Art. 53

Modifiche all' articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2016

1. Al comma 3 dell' articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-Loco")) sono soppresse le parole "dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e".

Art. 54

Sistema di alternanza scuola-lavoro

1. Nella Regione Emilia-Romagna la Giunta regionale definisce con propri atti il sistema di alternanza scuola-lavoro di cui all' articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) a partire dai percorsi di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell' articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53) per il sistema di istruzione e dai percorsi di cui alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) per il sistema di istruzione e formazione professionale.

2. I giovani assolvono l'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei suddetti percorsi in forza della disciplina adottata dalla Regione ai sensi del comma 1. L'apprendistato di primo livello a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali è svolto secondo le modalità previste dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.